



# CITTÀ DI MUGGIÒ

Provincia di Monza e della Brianza

## *Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 24/10/2023*

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Oggetto:</b> | <b>CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2024. CONFERMA DELLE TARIFFE IN VIGORE</b> |
|-----------------|---|

Immediatamente eseguibile: Si

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventiquattro** del mese **Ottobre** alle ore **15:45** nella **Residenza Comunale**, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

| Nominativo              | Funzione     | Pres. | Ass. |
|-------------------------|--------------|-------|------|
| FIORITO ARCANGELA MARIA | Sindaco      | X     |      |
| TESTA MICHELE           | Vice Sindaco | X     |      |
| CANEVARI MAURO          | assessore    | X     |      |
| RADAELLI ELISABETTA     | assessore    | X     |      |
| FRANZONI ANNA           | assessore    |       | X    |
| RUZZANTE UMBERTO        | assessore    | X     |      |

Presenti: 5 Assenti: 1

Assume la presidenza **il Sindaco** Maria Arcangela Fiorito.

Partecipa **il Segretario Generale** Dott.ssa Giovanna Italiano.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

**Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2024. CONFERMA DELLE TARIFFE IN VIGORE**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**RICHIAMATI:**

- gli artt. 42, comma 2, lettera f) e 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, prevedendo che *“I Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, nel testo novellato dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 488, testualmente recita: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

**VISTO** l'art 1 della L. 27.12.2019, n. 160 (*Legge di Bilancio 2020*), che:

- al comma 816, testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”*;
- al comma 847, dispone: *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”*;
- al comma 821 prescrive che *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;*
- *al comma 817 dispone che “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;*
  - *al comma 836 prevede che: “Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati”;*

**VISTE E RICHIAMATE** la deliberazione consiliare n. 11 del 16.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, all’oggetto: “Approvazione del regolamento comunale e delle tariffe per l’applicazione del nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria”, con cui venivano approvate le tariffe del canone patrimoniale a valere per l’anno 2021 e veniva disposto il mantenimento del servizio delle pubbliche affissioni anche dopo il 30.11.2021 e le deliberazioni di Giunta Comunale n. 142 del 21.12.2021 e n. 142 del 20.12.2022 con la quali venivano confermate le tariffe in vigore per gli anni 2022 e 2023;

**APPURATO** che il citato regolamento comunale agli artt. 6, comma 4, 27, comma 4, e 41, comma 4, prevede che le tariffe del canone siano aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**RITENUTO** di confermare le tariffe del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico e esposizione pubblicitaria già in vigore per gli anni 2021, 2022 e 2023, determinate in misura da garantire invarianza di gettito rispetto ai tributi che sono sostituiti dal canone, come indicato nel comma 817 sopra richiamato;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione i parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

con voti unanimi, espressi nei modi e nei termini di legge,

## **D E L I B E R A**

1. **DI CONFERMARE** le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria già vigenti per l'anno 2022 e 2023, nella misura prevista degli allegati A) e B), destinati a costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

## **I N D I**

con distinta e separata votazione resa all'unanimità dei presenti, la Giunta dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dall'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

IL SINDACO  
Maria Arcangela Fiorito  
*(sottoscritto digitalmente)*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna Italiano  
*(sottoscritto digitalmente)*

---